

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 8 gennaio 2015

Circolare n. 1/2015

Oggetto: La Legge di stabilità 2015

Gentile cliente,

auspicando un anno 2015 di ripresa produttiva ed economica, Le sintetizziamo brevemente le principali novità contenute nella legge di stabilità e negli ultimi provvedimenti normativi che saranno oggetto di un nostro convegno entro il corrente mese di gennaio:

A) Stabilizzazione bonus 80,00 euro	pag. 2
B) Deduzione del costo del lavoro dipendente dalla base imponibile IRAP	pag. 2
C) TFR in busta paga	pag. 2
D) Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale	pag. 2
E) Regime fiscale agevolato per autonomi	pag. 2
F) Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato	pag. 3
G) Cancellazione dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990	pag. 3
H) Allungamento dei termini per il ravvedimento operoso	pag. 3
I) Aumento ritenute su lavori edili	pag. 4
J) Aumento dell'importo dei buoni pasto non soggetto a tassazione	pag. 4
K) Compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con le somme iscritte a ruolo	pag. 4
L) Aumento del prelievo fiscale dall'11,50% al 20% sui rendimenti finanziari dei fondi pensione e dal 20% al 26% su quelli delle casse dei professionisti	pag. 4
M) Introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi per spese di impianti Wi-Fi	pag. 4
N) Dichiarazione IVA	pag. 5
O) Riapertura dei termini per fruire della rivalutazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni detenuti da persone fisiche con le stesse modalità previste nel passato	pag. 5
P) Aumento dell'applicazione del regime del reverse charge, con applicazione al settore energetico e della grande distribuzione, oltre che ad altri casi del settore edile	pag. 5
Q) Applicazione dell'Iva al 4% sui libri in formato elettronico	pag. 5
R) Applicazione per il 2015 delle stesse aliquote Tasi vigenti per il 2014	pag. 5
S) Aumento dell'aliquota Iva dal 10% al 22% sulle cessioni di pellet	pag. 5
T) Innalzamento dal 516,46 a 1.000,00 euro del limite entro cui le associazioni sportive dilettantistiche possono effettuare incassi e pagamenti in contanti	pag. 5
U) Ecobonus e ristrutturazioni	pag. 6
V) Misure per la famiglia	pag. 6
W) Erogazioni liberali alle Onlus	pag. 6
X) Responsabilità solidale nei contratti di trasporto	pag. 6
Y) Novità di prossima emanazione: il contratto a tutele crescenti	pag. 6

A) Stabilizzazione bonus 80,00 euro

Anche per il 2015 viene confermata l'erogazione del bonus degli euro 80,00 in busta paga, il credito ammonta ad euro 960,00 per i redditi inferiori ad euro 24.000,00 annui; ad euro 960,00 riproporzionati per i redditi annui compresi tra euro 24.000,00 ed euro 26.000,00, il credito continuerà ad essere erogato mensilmente dai sostituti d'imposta, e l'importo totale del credito riconosciuto verrà indicato nella certificazione unica dei redditi. (Per le modalità operative si rimanda alla ns. circolare n. 4 del 22.05.2014).

B) Deduzione completa del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP

Dal 2015 diventa integralmente deducibile dalla base imponibile Irap di imprese e professionisti, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato.

Ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti viene attribuito un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 2016.

C) TFR in busta paga

In via sperimentale da marzo 2015 a giugno 2018 i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano in essere un rapporto di lavoro da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della stessa, come parte integrativa della retribuzione. La predetta quota è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, sarà irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018.

Il provvedimento prevede che i datori di lavoro che non intendono corrispondere direttamente con risorse proprie la quota di TFR, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico fondo istituito c/o l'Inps e da quella dello Stato.

Per l'accesso a tali finanziamenti, i datori di lavoro devono richiedere all'INPS un'apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana.

È inoltre previsto che per tali finanziamenti, i tassi applicabili, comprensivi di ogni eventuale onere, non possano essere superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto.

Le modalità di attuazione saranno emanate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

D) Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale

A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo fino al 31.12.2019 è attribuito un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito è riconosciuto ad un importo massimo annuale di euro 5.000.000,00 per ciascun beneficiario a condizione che siano state sostenute spese per almeno euro 30.000,00. All'interno della legge al comma 35 ai numeri 4, 5 e 6 ([Gazzetta Ufficiale](#)) sono elencate le spese ammesse e quelle non considerate attività di ricerca e sviluppo.

E) Regime fiscale agevolato per autonomi

Viene sostituito il "vecchio" regime dei minimi, da un nuovo regime forfettario che varierà in base all'attività esercitata [Allegato 4 Legge di stabilità](#); il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le imposte non sarà più calcolato sulla differenza tra i ricavi e i costi ma in base a dei coefficienti (per i professionisti ad esempio sarà il 78%), e l'imposta da applicare non sarà più il 5% ma il 15%. Anche le soglie di fatturato saranno variabili in base all'attività esercitata e andranno da un minimo di euro 15.000,00 per i professionisti ad un massimo di euro 40.000,00 per i commercianti all'ingrosso o al dettaglio.

Per potersi avvalere del regime forfettario occorre che vengano rispettati dai contribuenti alcuni requisiti quali ad esempio: non aver sostenuto spese per lavoro accessorio o per dipendenti o per collaboratori anche a progetto per un importo superiore ad euro 5.000,00 e che il costo complessivo per i beni strumentali non debba essere superiore ad euro 20.000,00 (comma n. 54 lettere a,b,c,d [Gazzetta Ufficiale](#)).

Per tali soggetti non sarà più previsto il livello minimo imponibile per i contributi previdenziali artigiani e commercianti che verranno calcolati unicamente in percentuale (variabile da attività ad attività) sul reddito.

Tutti coloro che nel 2014 hanno applicato il “vecchio” regime dei minimi possono continuare a farlo fino alla scadenza naturale, pertanto fino allo scadere dei 5 anni previsti dal legislatore o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Tali contribuenti saranno esonerati dal versamento dell’IVA e avranno solo gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Per favorire l’avvio di nuove attività per i primi tre periodi d’imposta il reddito sarà ridotto di un terzo.

F) Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Per i contratti stipulati dal 01.01.2015 al 31.12.2015 è riconosciuto alle imprese per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di euro 8.060,00 su base annua; il beneficio non spetta per l’assunzione di persona che nei sei mesi precedenti ha lavorato a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro, ovvero nell’ultimo trimestre del 2014 ha lavorato presso la stessa azienda o una società controllata o collegata. E’ consigliabile far sottoscrivere ai lavoratori un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

G) Cancellazione dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990

A far data dal 01.01.2015 viene cancellato l’incentivo contributivo connesso alle assunzioni a tempo indeterminato di personale disoccupato da più di 24 mesi. E’ assicurato il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

H) Allungamento termini per il ravvedimento operoso

Consente al contribuente autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso un riproporzionamento di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni al pagamento. Tale comportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l’anno dall’omissione o dall’errore) e potrà realizzarsi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo ovviamente la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità.

In coerenza con l’intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori ed omissioni, con la legge di stabilità vengono eliminati gli istituti della definizione dell’accertamento mediante adesione e l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione (con decorrenza 01.01.2016).

Le nuove possibilità di ravvedimento a partire dal 01.01.2015 in relazione ai periodi di imposta ancora accertabili:

Periodi di imposta	Tipologia di violazione	Ravvedimento	Riduzione delle sanzioni	Tipologia di imposta
2010 e 2011	Omesso versamento, errori rilevabili ex articoli 36-bis e 36-ter	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/6 del minimo (poiché la misura minima delle sanzioni ammonta al 30% dell’imposta non versata, in questo caso il ravvedimento ha un costo del 5%)	Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
2012	Omesso versamento, errori rilevabili ex articoli 36-bis e 36-ter	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del minimo (poiché la misura minima delle sanzioni ammonta al 30% dell’imposta non versata, in questo caso il ravvedimento ha un costo del 4,29%)	Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
Periodi di imposta	Tipologia di violazione	Ravvedimento	Riduzione delle sanzioni	Tipologia di imposta

2013	Omesso versamento, errori rilevabili ex articoli 36-bis e 36-ter	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del minimo (poiché la misura minima delle sanzioni ammonta al 30% dell'imposta non versata, in questo caso il ravvedimento ha un costo del 3,75%)	Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Dopo la contestazione della violazione con emissione del processo verbale di constatazione	Errore rilevabile con accertamento	Dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della legge 4/1929	1/5 del minimo (poiché la misura minima delle sanzioni ammonta al 100% dell'imposta non versata, in questo caso il ravvedimento ha un costo del 20%)	Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate con l'esclusione delle violazioni circa la mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali e omessa installazione di registratori di cassa

da Il Sole 24 Ore

I) Aumento ritenute su lavori edili

Passa dal 4% al 8% la ritenuta che devono operare le banche e le poste sui bonifici del 50% o del 65%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico.

J) Aumento dell'importo dei buoni pasto non soggetto a tassazione

Dal 01.07.2015 verrà aumentato da euro 5,29 ad euro 7,00 l'importo dei buoni pasto non soggetto a tassazione solo nel caso di buoni in formato elettronico.

K) Compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con le somme iscritte a ruolo

Vengono estese al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

L) Aumento del prelievo fiscale dall'11 % al 20% sui rendimenti finanziari dei fondi pensione e dal 20% al 26% su quelli delle casse dei professionisti.

A decorrere dal 2015 vengono introdotti due crediti d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione.

Il credito d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% (aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall'art. 3, D.L. n. 66/2014) e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.

Il credito d'imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dalla legge in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.

Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio.

È anche previsto un incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20% per i fondi pensione (previdenza complementare) e dall'11 al 17% per la rivalutazione del TFR.

M) Introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi per spese di impianti Wi-Fi

E' riconosciuto un credito di imposta per le spese inerenti ad impianti Wi-Fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo solo a condizione che l'esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.

N) Dichiarazione IVA

Viene eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA. Viene meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.

O) Riapertura dei termini per fruire della rivalutazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni detenuti da persone fisiche con le stesse modalità previste nel passato

Riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate fino al 31.12.2015.

Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 01.01.2015, il termine per il versamento è fissato al 30.06.2015 in caso di versamento in un'unica rata, altrimenti è possibile scegliere di effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo. La perizia di stima dovrà essere effettuata ed asseverata entro e non oltre il 30.06.2015.

E' raddoppiata inoltre l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate. Tale aliquota è innalzata dal 4% all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate.

P) Aumento dell'applicazione del regime del reverse charge, con applicazione al settore energetico e della grande distribuzione, oltre che ad altri casi del settore edile

Introdotte nell'ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico.

In particolare, relativamente al settore edile vengono assoggettate al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

In relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Q) Applicazione dell'IVA al 4% sui libri in formato elettronico

Si è scelto di abbattere dal 22% al 4% l'Iva sugli e-book, equiparandoli ai libri cartacei. Gli e-book, da servizi, hanno assunto lo status di libro a prescindere dal supporto che li ospita e godranno dell'aliquota ridotta.

R) Applicazione per il 2015 delle stesse aliquote Tasi vigenti per il 2014

E' confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene inoltre confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

S) Aumento dell'aliquota Iva dal 10% al 22% sulle cessioni di pellet

E' stato approvato anche l'aumento dell'IVA sul pellet che sale dal 10% al 22%, l'aumento previsto produrrà un rincaro di circa 50 centesimi di euro per ogni sacco acquistato di pellet.

T) Innalzamento da euro 516,46 ad euro 1.000,00 del limite entro cui le associazioni sportive dilettantistiche possono effettuare incassi e pagamento in contanti

Il comma 713 modifica l'art. 25 della L. 133/99 portando a 1.000,00 euro la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più i celeberrimi 516,46 euro).

Qualora la citata soglia venisse superata è ragionevole ritenere che le sanzioni irrogabili possano essere:

- sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro e perdita della possibilità di poter beneficiare del regime fiscale di cui alla L. 398/1991;
- sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 231/2007.

U) Ecobonus e ristrutturazioni

Viene riconosciuta una detrazione del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sostenute fino al 31.12.2015, prorogata di un anno anche la detraibilità del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili, le spese saranno computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

V) Misure per la famiglia

Verranno riconosciuti ed erogati dall'Inps a seguito della presentazione di un'apposita domanda euro 80,00 al mese fino al terzo anno per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2017 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ad euro 25.000,00; qualora il valore dell'ISEE non sia superiore ad euro 7.000,00 annui l'importo dell'assegno è raddoppiato.

W) Erogazioni liberali alle Onlus

E' riconosciuta una detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle Onlus per importi non superiori ad euro 30.000,00, entro lo stesso limite potranno essere dedotte dal reddito di impresa.

X) Responsabilità solidale nei contratti di trasporto

Con i commi 247 e 248 viene stabilita una solidarietà tra committente e vettore, fermo restando che essa è esclusa allorché il committente abbia acquisito il DURC del vettore.

Ai fini dell'applicazione della solidarietà, si considera vettore anche l'impresa iscritta nell'apposito albo dell'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio, mentre si considera committente anche l'impresa iscritta al medesimo albo che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.

Nel caso in cui non venga acquisito il DURC il committente resta obbligato in solido sia nei confronti del vettore che dei sub vettori, entro un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per le retribuzioni dei lavoratori impiegati, per la contribuzione e per i premi assicurativi, limitatamente alle prestazioni ricevute durante l'esecuzione del contratto. Inoltre, qualora il contratto non sia stato stipulato per iscritto ed il vettore non abbia acquisito il DURC, la responsabilità si estende anche agli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada.

Y) Novità di prossima emanazione: il contratto a tutele crescenti

In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vi è il primo decreto attuativo sul contratto a tutele crescenti. Tale decreto prevede che tutti i contratti a tempo indeterminato che saranno stipulati a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, siano a tutele crescenti.

Tale formula contrattuale che limita parzialmente l'impatto dell'art. 18 L. 300/70, prevede diverse forme di tutela in base alla dimensione aziendale.

Le imprese che operano in regime di tutela reale (ovvero che occupano più di 15 dipendenti per unità produttiva, ovvero nello stesso comune o comunque più di 60 dipendenti complessivamente), in caso di licenziamento effettuato per giusta causa o giustificato motivo oggettivo che sia giudicato illegittimo, saranno esclusivamente tenute ad un risarcimento economico direttamente proporzionale all'anzianità di servizio del lavoratore licenziato. Lo schema del decreto prevede un risarcimento pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 ed un massimo di 24.

Le aziende operanti in regime di tutela obbligatoria invece (ovvero quelle che non rientrano nei parametri precedentemente descritti) andranno incontro nel caso di cui sopra ad un risarcimento economico pari ad una mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6.

Nulla varierà per i licenziamenti discriminatori o intimati verbalmente, per i quali permarrà il diritto al reintegro in azienda. Per le sole imprese operanti in regime di tutela reale, tale diritto permarrà anche nel caso in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore che è stato causa del licenziamento per motivo soggettivo o per giusta causa.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento cogliamo l'occasione per rinnovare i nostri migliori auguri per un proficuo 2015.

Lorenzo Perinetti